

Procedura per la segnalazione di illeciti e violazioni (c.d. whistleblowing)

1) Obiettivi e ambito di applicazione

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni, degli illeciti o delle irregolarità, fornendo alla persona segnalante, il cosiddetto *whistleblower*, chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari, le modalità di trasmissione delle segnalazioni e le tutele che vengono predisposte da Promos Italia scrl in conformità alle disposizioni normative.

La presente procedura ha altresì lo scopo di regolare le modalità di accertamento della validità e veridicità delle segnalazioni e, conseguentemente, di assicurare le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela di Promos Italia scrl.

La procedura si applica a tutte le attività aziendali di Promos Italia scrl., deve essere oggetto di ampia comunicazione e deve essere applicata fedelmente dai destinatari, in coerenza con quanto previsto dal D,Lgs. 24/ 2023.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) cura la diffusione della conoscenza della procedura nei confronti del personale e le opportune attività formativo-informative in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza (ODV) dell'Ente e con i responsabili di altre funzioni aziendali.

2) Contesto normativo

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di una adeguata tutela del dipendente che segnala condotte illecite all'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, oltre che da raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Con il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, si è provveduto, nell'ordinamento italiano, al recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali. L'espressione *whistleblower* – o persona segnalante – indica la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

3) Destinatari

I destinatari della presente procedura sono:

- i dipendenti di Promos Italia, con ciò intendendosi i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi grado o qualsivoglia natura, inclusi i lavoratori a termine, quelli con contratto di inserimento o di apprendistato o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro para-subordinato (somministrazione di lavoro);
- i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso Promos Italia Scrl;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso Promos Italia Scrl, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di

terzi;

- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Promos Italia srl;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Promos Italia srl;
- i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Promos Italia Srl.

4) Contenuto della segnalazione

Costituiscono l'oggetto di segnalazione i comportamenti, gli atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Promos Italia Srl e che consistono in:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 1,2,3.
5. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 1, 2, 3,
6. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione (da qui in avanti MOG) ivi previsti, che non rientrano nei numeri 1, 2, 3, 4;

Le segnalazioni prese in considerazione riguardano esclusivamente quelle che si riferiscono a informazioni, compresi i fondati sospetti, relative a violazioni commesse o

che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Promos Italia srl, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Il segnalante non deve pertanto utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

5) Canali di segnalazione interna

Promos Italia srl ha attivato due canali alternativi di segnalazione interna:

1. segnalazioni in forma scritta, mediante la piattaforma on line WhistleblowingPA all'indirizzo Internet dedicato;
2. segnalazioni in forma orale, mediante incontro diretto con il RPCT.

Promos Italia predilige l'utilizzo della piattaforma informatica WhistleblowingPA, specificato nel paragrafo successivo, come modalità di trasmissione della segnalazione in quanto permette una maggiore tutela per l'identità del segnalante.

Ciononostante, nel caso in cui la persona segnalante volesse effettuare la segnalazione in forma orale, potrà richiedere un incontro diretto con il RPCT, scrivendo a anticorruzione@promositalia.camcom.it.

In tal caso, la segnalazione orale, previo consenso della persona segnalante, verrà registrata dal RPCT mediante dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

In caso di verbale, la persona segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il contenuto dello stesso tramite la propria sottoscrizione.

La segnalazione, sia scritta che orale, deve contenere:

- le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale, salvo che la persona segnalante scelga di farla in forma anonima tramite la piattaforma WhistleblowingPA;
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le *segnalazioni anonime* sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno

prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

6) L'utilizzo della piattaforma informatica per le segnalazioni

Le segnalazioni potranno pervenire, in forma scritta, attraverso la piattaforma online WhistleblowingPA che Promos Italia scrl ha attivato, e che consente molti vantaggi per la sicurezza e per una maggiore confidenzialità.

La segnalazione attraverso la piattaforma:

- avverrà mediante la compilazione di un questionario, che potrà essere inviata in forma anonima o indicando le proprie generalità;
- verrà ricevuta dal RPCT e gestita garantendo la confidenzialità del segnalante;
- potrà essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Inoltre, la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e il RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;

La piattaforma è accessibile su <https://promositalia.whistleblowing.it>.

7) Destinatario e modalità della segnalazione

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni è il RPCT di Promos Italia scrl.

Fatta salva la riservatezza sull'identità della persona segnalante, il RPCT informerà l'ODV delle segnalazioni ricevute, in particolare quando queste riguardano presunte violazioni del MOG di Promos Italia.

Il RPCT, inoltre, informerà il Responsabile della protezione dei dati (da qui in avanti DPO) delle segnalazioni che riguardano violazioni di norme sulla tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Il R.P.C.T. riferirà in merito alle segnalazioni pervenute al Consiglio di Amministrazione di Promos Italia in occasione del monitoraggio periodico del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e ne darà atto nella propria relazione annuale.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

8) Riservatezza e condizioni per la tutela del segnalante

È compito del RPCT garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura e, conseguentemente, del MOG di Promos Italia.

Tutte le segnalazioni ricevute, a seconda del canale utilizzato, sono archiviate a cura del RPCT a tutela della riservatezza del segnalante.

La segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di terzi.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La persona segnalante va sempre informata mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Alla persona segnalante si applicano le misure di protezione previste dal Capo III del D.Lgs. 24/2023, che si estendono anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La tutela della persona segnalante si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico nell'ambito del proprio contesto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

9) Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale della persona segnalante, ove noto, e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti.

Il RPCT svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della stessa. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni.

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del segnalante. Nel qual caso su chi è intervenuto a supporto delle eventuali indagini gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante.

Per valutare la fondatezza della segnalazione viene richiesto alla funzione Risorse Umane di verificare l'esistenza di altri procedimenti disciplinari (pendenti o conclusi) a carico del soggetto nei cui confronti è presentata la segnalazione (segnalato), sia nella veste di denunciante che di incolpato.

All'esito dell'attività istruttoria viene redatta dal RPCT una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali piani d'intervento e l'adozione di azioni a tutela di Promos Italia scr.l.

Gli esiti dell'attività d'indagine sono altresì sottoposti al Direttore Generale per eventuali procedure sanzionatorie, fermo restando che l'adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte, che dovranno essere avvisate dal Direttore Generale tempestivamente e comunque in tempo utile per avviare le procedure del caso.

Qualora, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il RPCT, in relazione alla natura violazione accertata – oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture sopraindicate – potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

10) Sanzioni

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente

opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente procedura.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.